This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Storage
US 944 FOA
Una nuova legge sul diritto d'autor
HARVARD LAW LIBRARY AQD6820
3 2044 032 029 621

RUCCIO FOÀ

OMMAGGIO DELL'AUTORE

UNA NUOVA LEGGE

SUL

DIRITTO D'AUTORE

negli Stati Uniti d'America

18

Estratto dalla *Rivista di diritto commerciale*
Anno III (1905), fasc. III

BIBLIOTECA LUCCHINI
11600
N.° d' ord. 7835

CASA EDITRICE
Dottor FRANCESCO VALLARDI
MILANO, 1905.

US
944
FOA

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

LUCCHINI

Avv. FERRUCCIO FOÀ

UNA NUOVA LEGGE

SUL

DIRITTO D'AUTORE

negli Stati Uniti d'America

Estratto dalla *Rivista di diritto commerciale*
Anno III (1905), fasc. III

CASA EDITRICE
Dottor FRANCESCO VALLARDI
MILANO, 1905.

S
US
944
FOA

Digitized by Google

TX
F649 nba

PROPRIETÀ LETTERARIA

DEC 20 1930

Stabilimenti Riuniti d'Arti Grafiche - Corso Magenta, 48 - Milano

Digitized by Google

Una nuova legge sul diritto d'autore negli Stati Uniti d'America

1. La nuova legge 3 marzo 1905, emanata negli Stati Uniti d'America, colla quale viene modificato l'art. 4952 della legge sui diritti d'autore, ha una enorme importanza, costituendo un primo ed importante passo sulla via di una protezione efficace delle opere straniere nell'America del Nord.

La sua promulgazione riesce tanto più inaspettata, in quanto che si aveva avuto notizia dai giornali come i progetti, che erano allo studio presso le Camere legislative degli Stati Uniti d'America, fossero tutt'altro che favorevoli agli stranieri.

Fu l'egregio signor Thorvald Solberg, Direttore dell'Ufficio dei diritti d'autore alla Biblioteca di Washington, il quale riescì a formulare un progetto tale da essere accolto e rapidamente votato e trasformato in legge.

Riteniamo che riescirà interessante ai lettori della *Rivista di diritto commerciale* di avere alcune note esplicative sulla nuova legge.

2. È noto come le formalità che la legge sul *copyright* impone agli stranieri siano tali da rendere quasi illusoria la protezione accordata, in riguardo ai libri, litografie e fotografie; ed infatti sono rarissime le opere italiane, per le quali viene presentata la domanda di *copyright*.

Per l'art. 13 della legge 3 marzo 1891, è accordata protezione agli stranieri, ma questi non debbono soltanto adempiere le formalità prescritte nel loro paese — come dispone la Convenzione di Berna per gli Stati unionisti — ma debbono compiere quelle prescrizioni che sono dettate per i cittadini americani.

Quindi non si può pretendere alla protezione senza avere, al più tardi il giorno della pubblicazione fatta nel paese d'origine, rimesso al Bibliotecario de Congresso a Washington, o messo alla Posta nel territorio degli Stati Uniti all'indirizzo del Bibliotecario stesso, due esemplari del libro da proteggersi. Ma ciò non basta; occorre che questi due esemplari siano stampati con caratteri com-

Digitized by Google

posti entro il territorio degli Stati Uniti, o sopra tavole stereotipe fatte a mezzo di caratteri così composti (1).

Se adunque un autore italiano non vuol perdere i beneficii della protezione di una propria opera in America, deve, prima di lanciare il suo libro al pubblico in Italia, farlo stampare in due esemplari da una tipografia americana, e consegnare tali copie alla Biblioteca di Washington nello stesso giorno in cui mette in vendita il libro in Italia. Ho detto « *nello stesso giorno* », perchè se ritarda di un giorno a fare il deposito in America, perde ivi il diritto ad ogni protezione; se anticipa anche di un giorno, l'opera sarebbe ritenuta lavoro americano, giacchè la nazionalità è data dal paese in cui avviene la *prima pubblicazione,* e correrebbe rischio di non essere protetta nei paesi che non possiedono trattati cogli Stati Uniti, e in ogni modo anche in Italia non godrebbe la protezione per gli ottant'anni fissati dalla nostra legge, ma per i soli quarantadue anni fissati dalla legge americana.

La minima inavvertenza, il minimo ritardo che si verifichi nella composizione agli Stati Uniti, senza che l' autore italiano ne sia avvertito in tempo, produrranno la perdita del diritto.

E questa pratica riesce ben costosa, superando le mille lire per ogni opera che si vuol proteggere! (2).

3. Da diversi anni si accentua un movimento contro questa legge, la quale — colla così detta *manifacture clause* — rende assai difficile il riconoscimento del diritto d'autore negli Stati Uniti per gli stranieri.

Questa campagna, scientifica e pratica nello stesso tempo, ebbe il suo maggior sviluppo in Germania, dove specialmente per le opere scientifiche si aveva un grande danno da questo stato di cose.

Ma anche nella stessa America del Nord si cominciò a riconoscere la enormità di simili disposizioni; e a titolo di lode ho già ricordato il lavoro indefesso dell' egr. Thorvald Solberg, il quale non tralasciò di far comprendere in ogni occasione ai suoi concittadini la necessità di una riforma del *Copyright Act* (3).

Ottenere di colpo l'abolizione della *manifacture clause* si presentava come cosa impossibile, tanto più che essa ha un carattere protezionistico contro le opere stampate in Inghilterra; gli sforzi quindi dei propugnatori della riforma si volsero specialmente ad ottenere una protezione provvisoria per le opere straniere, in lingua diversa dall' inglese, e precisamente qualche cosa di simile al *diritto di priorità* esistente per le privative industriali.

Ma un primo progetto in tal senso era naufragato; ed ultimamente i riformisti avevano dovuto accontentarsi di un progetto di portata molto limitata.

Per esso si dava diritto all' autore straniero di domandare il *copyright* entro un anno dalla prima pubblicazione, mediante una traduzione in inglese

(1) Per la musica la protezione riesce più facile, giacchè il deposito deve egualmente farsi prima della pubblicazione originale, ma non è prescritto che le copie da depositarsi siano fabbricate negli Stati Uniti.

(2) Veggasi, per maggiori dettagli, la memoria al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, stesa dall'avv. Ferruccio Foà, in *Diritti d' autore,* 1899, pag. 1.

(3) Al Congresso di Parigi del 1900 il sig. Solberg, pur mantenendo — sulle osservazioni del sig. Lobel e dell' avv. Foà — quel riserbo che la sua posizione ufficiale gli imponeva, non poteva negare che il movimento verso una protezione più larga del diritto d'autore godeva tutte le sue simpatie (*Atti ufficiali del Congresso,* pag. 51).

Digitized by Google

stampata agli Stati Uniti con caratteri americani; ma il diritto era subordinato al fatto che nessun altro nel frattempo avesse pubblicata una traduzione inglese dell'opera.

Ne sarebbe derivato che se nel corso del primo anno in cui la protezione rimaneva in sospeso, un contraffattore avesse pubblicata una traduzione, arrivando prima dell'autore in questa *corsa al diritto d' autore,* il diritto stesso sarebbe stato completamente perduto per l'autore.

Questo progetto, tanto illusorio da sembrar quasi ironico, era già stato approvato dalla Camera il 16 dicembre 1904, ed era stato trasmesso al Senato.

Intanto era in corso un altro progetto, su proposta Tawney, il quale — per proteggere ancor più le industrie tipografiche americane — aggravava notevolmente le formalità necessarie per ottenere il *copyright.*

Con esso si voleva ovviare alla possibilità che un lavoro fosse stampato in altro paese e lo si facesse figurare come stampato negli Stati Uniti, eludendo così la *manifacture clause.* A tale scopo si imponeva l'obbligo all'autore di dichiarare per atto notarile e persino sotto giuramento, che la clausola della fabbricazione in America era stata eseguita: il progetto, oltre a comminare la decadenza da ogni diritto, puniva il contravventore di tale disposizione come reo di delitto con una multa fino a mille dollari!

Alla fine del 1904 quindi si poteva dire che gli autori europei avessero poco da sperare in un miglioramento della protezione agli Stati Uniti (1).

Ad un tratto però le cose si sono di molto cambiate. A ciò forse ha contribuito l' enormità del secondo progetto; infatti nacque una reazione nella stampa, e vi fu chi dimostrò che mentre il progetto Tawney era diretto contro gli autori stranieri, veniva a ledere invece più profondamente gli interessi dei cittadini americani. Infatti per quei pochi stranieri che oggidì si possono permettere il lusso di farsi proteggere in America, era di poco aggravio la nuova formalità; ma insieme ai pochi stranieri venivano aggravati anche i moltissimi autori americani (2).

Il movimento contrario ai due progetti ebbe buon esito, mercè gli sforzi del sig. Solberg e della *American Publishers' Copyright League.* Del progetto aggravante la *manifacture clause* per ora non si parla più; invece un nuovo progetto relativo alla protezione provvisoria venne presentato dal senatore Platt il 2 febbraio 1905, fu approvato dal Senato il 25 successivo, e dalla Camera il 1.° marzo, divenendo legge il 3 marzo, mediante la sanzione presidenziale.

4. La nuova legge ha una larga portata. Per essa l'autore straniero (eccettuati gli inglesi, ai quali essa non si estende) non ha più l' assoluta necessità

(1) Votato dalla Camera il progetto 16 dicembre 1904, l' *Agenzia Stefani* pubblicò un telegramma, annunciante la votazione di una legge, « colla quale il privilegio dei diritti d'autore è stato riconosciuto agli autori stranieri ». Molti ci domandarono notizie circa questa notizia, che sembrava stabilisse l'abolizione della *manifacture clause;* ma dovemmo togliere loro le concepite speranze, facendo vedere che purtroppo era anzi da temersi un peggioramento nello stato attuale delle cose.

(2) Basti ricordare che nel 1903 furono registrate 15870 opere. Desumiamo queste notizie dal *Droit d'auteur* dello scorso mese di marzo. L'ottimo periodico pubblicò poi nel fascicolo di aprile un articolo sulla nuova legge, che ci è stato di gran giovamento nel dettare queste nostre note. Dobbiamo anche ringraziare il diligentissimo Vice Direttore del *Bureau* di Berna, prof. Röthlisberger, il quale si è affrettato ad inviarci alcune correzioni alla legge e relative istruzioni, che pubblichiamo insieme col testo della legge.

Digitized by Google

di pubblicare contemporaneamente al libro originale una copia stampata in America.

Egli invece può liberamente stampare e pubblicare il lavoro originale, e la legge gli permette di attendere un anno per decidersi se convenga o meno domandare la protezione del suo diritto d'autore negli Stati Uniti.

Durante tale anno di attesa, nessuno può ristampare o tradurre il suo lavoro.

Però per ottenere tale protezione provvisoria egli deve adempiere alcune formalità. Egli deve far pervenire entro trenta giorni dalla data della prima pubblicazione del libro nel paese d'origine una copia del libro stesso alla Biblioteca del Congresso di Washington, accompagnata da relativa dichiarazione di riserva, per la quale l'Ufficio del *copyright* ha redatto apposito modulo.

Inoltre è necessario che sul libro originale sia stampata la data di prima pubblicazione, il nome della persona che intende riservarsi il diritto d'autore, e la menzione di voler profittare della protezione provvisoria accordata dalla nuova legge 3 marzo 1905.

Se poi entro un anno, l'autore o chi per esso, non provvederà alla tutela definitiva del diritto a norma della legge generale, e cioè depositando il lavoro, o in originale, o tradotto, ma stampato negli Stati Uniti, l'opera cadrà negli Stati stessi in dominio pubblico.

5. Come si scorge, si è fatto colla nuova legge un buon passo sulla via di una efficace protezione.

Non bisogna però farsi soverchie illusioni sui vantaggi accordati dalla nuova legge.

Infatti, si potrebbe dubitare che il termine di un anno dalla prima pubblicazione non sia abbastanza lungo e sufficiente perchè l'autore riesca a trovare un editore americano, il quale acquisti il diritto di traduzione.

Forse per la letteratura amena, questo termine può bastare; un romanzo — e specialmente un dramma — non hanno bisogno di molto tempo per imporsi al pubblico. Se quindi un autore, anche sconosciuto o quasi, pubblicherà un lavoro il quale si affermi e acquisti tale celebrità da poter farsi conoscere anche all'estero, questo autore avrà ancor modo di essere protetto agli Stati Uniti, se avrà avuto cura di chiedere la protezione provvisoria, la quale importa una lievissima spesa.

Più difficile è la cosa per le opere scientifiche, alle quali occorre maggior tempo per essere conosciute. Lo scienziato, dopo un anno dalla prima pubblicazione, può ancora non aver ottenuta una notorietà internazionale, e non curarsi quindi di provvedere alla domanda del *copyright* definitivo; ma, se anche dopo due o tre anni l'opera si rivela, oramai l'autore ha perduto il proprio diritto, e nulla può fare per impedire ad altri lo sfruttamento dell'opera propria.

Quanto agli autori, il cui nome è già celebre in America, non hanno forse un notevole vantaggio dalla nuova legge; per essi si tratta più che altro di protrarre di un anno l'eseguimento della costosa formalità imposta dalla *manifacture clause*. Non può avere quindi per essi una grande importanza il chiedere la protezione provvisoria, quando già *a priori* sanno che dovranno adempiere le formalità di legge per la protezione definitiva.

Non senza contare, che gli editori americani potrebbero prender l'abitudine di aspettare un anno prima di trattare l'acquisto di opere straniere, per vedere se per avventura l'opera non venga a cadere nel dominio del pubblico a capo di un anno.

6. Il diligente redattore del *Droit d'auteur*, nel numero testè pubblicato accenna a due dubbi circa la portata della nuova legge.

Digitized by Google

La durata del diritto d'autore negli Stati Uniti è divisa in due periodi; primo periodo dura 28 anni, trascorso il quale l'autore, o la sua vedova e i suoi figliuoli, possono godere di un'altra protezione di altri 14 anni, purchè facciano un nuovo deposito dell'opera, con determinate formalità che gli Statuti del 1874 stabiliscono.

Ora, la nuova legge del 3 marzo 1905 dice che l'autore straniero, il quale si sia valso della *manifacture clause* dopo spirato il periodo provvisorio, godrà del diritto eslusivo di riprodurre il proprio lavoro per un periodo di 28 anni.

Il redattore del foglio ufficiale di Berna nota, che con ciò si potrebbe ritenere che in questo modo gli autori stranieri non potranno godere del secondo periodo di altri 14 anni di protezione.

Ma a noi sembra francamente insostenibile questa interpretazione; la legge accorda un periodo provvisorio di protezione, trascorso il quale lo straniero può domandare il *copyright* definitivo e godere di *tutti* i benefici accordati dalla legge generale. Certo la redazione della nuova legge è poco felice, perchè non doveva parlare dei 28 anni di protezione. Ma, d'altra parte, una volta ottenuta la protezione definitiva, non si capirebbe perchè tale protezione dovrebbe essere incompleta e viceversa.

7. Anche l'altro dubbio sollevato dal *Bureau* di Berna non credo possa aver fondamento.

La nuova legge stabilisce che, eseguendo entro i dodici mesi il deposito dell'opera originale o della sua traduzione inglese, si ottiene la definitiva protezione di *detto libro* (*said book*). Ciò potrebbe significare che il libro depositato è quello per il quale la protezione è accordata, talchè chi depositi la sola traduzione perda il diritto d'autore sull'originale.

Ma tale interpretazione ci sembra urtare troppo contro lo spirito informatore della nuova legge; il legislatore ha voluto lasciare all'autore straniero un periodo di un anno per eseguire le formalità necessarie ad ottenere il *copyright*, ma una volta queste eseguite, riprende impero la legge generale, per la quale un solo deposito basta per proteggere il diritto in modo completo, e di conseguenza tanto l'originale quanto la traduzione. Aggiungasi che la nuova legge dice che l'autore può depositare *a sua scelta* l'originale o la traduzione; tali parole significano evidentemente che l'autore o suo avente causa gode di una completa protezione, allorchè abbia provveduto al deposito o nell'uno o nell'altro dei modi che la legge lascia in sua facoltà (1).

Stati Uniti d'America.

Testo della Legge 3 marzo 1905.

Il Senato e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, riuniti in Congresso, hanno deciso:

Che l'art. 4952 degli Statuti riveduti deve essere, ed è colla presente legge modificato in modo da avere il tenore seguente:

(1) Sulla nuova legge americana, veggansi le osservazioni dell'Osterrieth nel fascicolo di marzo della rivista berlinese « *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* », pag. 91 seg.: e le osservazioni, col testo originale della legge, nella rivista di Londra « *The Author* », fascicolo di aprile, pag. 198.

Digitized by Google

Art. 4952. — L'autore, inventore, disegnatore o proprietario di qualunque libro, o carta geografica o marina, composizione drammatica o musicale, impressione, incisione, stampa o fotografia, o della negativa di essa, ovvero di un quadro, disegno, cromolitografia, statua od opera di scultura, e di modelli e disegni destinati ad essere attuati come opere di belle arti; come pure gli esecutori testamentarî, i rappresentanti o aventi causa di ciascuna di queste persone, avranno, purchè osservino il disposto di questo articolo, il diritto esclusivo di stampare, ristampare, pubblicare, completare, riprodurre, eseguire, terminare e vendere le dette opere; e trattandosi di composizione drammatica, il diritto esclusivo di eseguirla o rappresentarla pubblicamente, o di farla eseguire o rappresentare da altri. E gli autori o i loro aventi causa avranno il diritto esclusivo di dar forma drammatica e di tradurre ciascuna delle loro opere per le quali avranno ottenuto il diritto d'autore in conformità alle leggi degli Stati Uniti.

« Ogniqualvolta l'autore o il proprietario di un libro scritto in lingua straniera, da pubblicarsi all'estero prima del giorno della pubblicazione negli Stati Uniti, oppure i suoi esecutori testamentari, rappresentanti od aventi causa, avranno depositato una copia completa del detto libro, allegandovi tutte le carte od altre illustrazioni, alla libreria del Congresso a Washington, Distretto di Colombia, entro 30 giorni dopo la prima pubblicazione di tale libro in paese estero, ed avranno fatto inserire in detta copia e in tutti gli esemplari dello stesso libro venduti o diffusi negli Stati Uniti sulla pagina del titolo o in quella immediatamente seguente, menzione della riserva del diritto d'autore fatta in nome del proprietario, insieme colla data esatta della prima pubblicazione del libro in questi termini: *Published . . . nineteen hundred and . . . Privilege of copyright in the United States reserved under the Act approved March third nineteen und five, by . . .*, e avranno presentato entro i 12 mesi successivi alla prima pubblicazione di tal libro nel paese estero, il titolo del libro, depositando due copie di esso nella lingua originale o, a loro scelta, d'una traduzione dello stesso in lingua inglese, stampate con caratteri composti entro il territorio degli Stati Uniti o con tavole stereotipe fatte con tali caratteri, e contenenti menzione del diritto d'autore, nei termini prescritti dalle leggi sui diritti d'autore attualmente in vigore: così l'autore come i suoi esecutori testamentari, o rappresentanti, o aventi causa, avranno, per un periodo di 28 anni dalla data della registrazione del titolo del libro o della sua traduzione in inglese, com'è previsto più sopra, il diritto esclusivo di stampare, ristampare, pubblicare, vendere, tradurre o drammatizzare il detto libro; con l'avvertenza, però che questa legge si applicherà soltanto ai cittadini o sudditi di uno Stato o di una nazione straniera che accordi ai cittadini degli Stati Uniti d'America la protezione del diritto d'autore sopra di una base che sia sostanzialmente quella con cui sono trattati i suoi cittadini (1) ».

Istruzioni per l'applicazione della nuova legge pubblicate dal Copyright Office di Washington.

1. — Opere protette.

La protezione garantita da questa legge è applicabile soltanto ai libri scritti (dopo la data di promulgazione della legge) in qualunque lingua diversa dall'inglese.

Libri già editi precedentemente, se pubblicati in nuove edizioni con aggiunte, possono ottenere la protezione per queste aggiunte.

2. — Autori protetti.

I benefici di questa legge saranno accordati in caso di pubblicazione di libri scritti in lingua diversa dall'inglese quando gli autori o i proprietari di tali libri, o i loro esecutori testamentari, o rappresentanti, o aventi causa, siano cittadini o sudditi di uno dei seguenti Stati: Belgio, Chile, China, Costa Rica, Cuba, Dani-

(1) Il primo comma dell'articolo è identico all'articolo finora in vigore; il secondo comma è intieramente aggiunto, e costituisce una novità importantissima. Il testo inglese della legge fu pubblicato dalla rivista inglese *The Author* del mese di aprile; *Le Droit d'Auteur* di Berna ha pubblicato la traduzione francese colle istruzioni.

Digitized by Google

marca, Francia, Germania, Gran Brettagna e colonie (compresa l'Australia, il Canadà, l'India, la Nuova Zelanda, ecc.), Italia, Messico, Olanda e possedimenti, Portogallo, Spagna e Svizzera.

3. — Riserva del diritto d'autore.

Per assicurarsi i benefici accordati da questa legge, è necessario attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. — Occorre far stampare su tutti gli esemplari dell'edizione originale del libro per cui si desidera la protezione;

A) La data esatta della prima pubblicazione;

B) Il nome della persona che si riserva il diritto d'autore in qualità di proprietario dell'opera.

Tali indicazioni dovranno essere stampate nella forma seguente, esclusa qualunque altra, *Published* ... (qui dovrà inserirsi la data esatta della prima pubblicazione del libro). *Privilege of copyright in the United States reserved under the Act approved March third, 1905, by* ... (mettere il vero nome dell'autore o proprietario).

Queste indicazioni devono stamparsi sulla pagina del titolo, oppure sulla parte opposta di tale pagina.

2. — Una copia del libro deve essere spedita per posta od in qualsiasi altro modo, all'indirizzo:

Library of Congress (Copyright Office).
WASHINGTON, D. C. (United States of America)

Questa copia deve essere completa, con tutte le illustrazioni, carte, ecc.

Essa deve essere spedita in tempo perchè possa giungere alla *Library of Congress a Washington D C. U. S. A.* nei 30 giorni dopo la prima pubblicazione del libro: altrimenti non potrà ottenersi la desiderata protezione.

Essa dovrà essere mandata franca da qualunque spesa.

Il libro deve essere accompagnato da una dichiarazione constatante che la spedizione è fatta in conformità alla legge 3 marzo 1905, per giustificare la domanda relativa alla riserva del diritto d'autore. Questa dichiarazione sarà possibilmente fatta sul formulario a stampa allegato alla presente circolare. La dichiarazione deve contenere il nome di chi domanda il diritto d'autore, il titolo del libro, la data della prima pubblicazione e la domanda della riserva del diritto d'autore.

Se si fa uso del modulo stampato per la domanda, l'Amministrazione del *Post Office* ha stabilito che la copia del libro e la domanda possono essere spedite insieme come stampe, come fu affermato dalle autorità postali, colla tassa stabilita per i manoscritti, vale a dire 5 *cent.* per le prime dieci once o meno, e *1 cent.* per due once o frazioni d'oncia in più. Se non si adopera il modulo a stampa, la stessa dichiarazione deve essere redatta in forma di lettera, e in tal caso deve essere spedita o suggellata come lettera.

(Nessuna tassa è richiesta insieme alla copia dell'edizione originale del libro).

L'esatto adempimento delle norme suesposte assicurerà per un periodo di dodici mesi dalla data della prima pubblicazione:

A) La protezione contro ogni riproduzione o appropriazione illecita dell'opera in un modo qualsiasi, compresa la traduzione non autorizzata di essa;

B) Il libero accesso sul mercato degli Stati Uniti per la vendita dell'opera.

A termine delle leggi in vigore, se essa è stampata interamente in una lingua o in più lingue diverse dall'inglese, non saranno esatti diritti di dogana. Ma se sarà stampata in tutto od in parte in inglese sarà probabilmente gravata di una tassa *ad valorem* del 25 %.

4. — Condizioni per ottenere la protezione per l'intero periodo di concessione.

Quando siasi adempiuto alle suesposte prescrizioni e siasi con ciò ottenuta la protezione provvisoria per un periodo di 12 mesi a partire dalla data della prima pubblicazione del libro, per conseguire il pieno godimento dei diritti accordati dalle leggi ora in vigore, in materia di proprietà letteraria, per l'intero periodo di 28 e 14 anni, il richiedente dovrà adempiere tutte le altre formalità prescritte dalle leggi suddette.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google